



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI TARANTO

SEZIONE 5

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|----------|----------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | LIUZZI | MARINO | Presidente e Relatore |
| <input type="checkbox"/> | CATAPANO | GIUSEPPE | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | MARTINA | ANTONIO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° [redacted] 11
depositato il 02/08/2011

- avverso RUOLO E CARTELLA DI PAGAMENTO n° [redacted] I.V.A. + IRPE
2007
INT/SANZ.
contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI TARANTO

proposto dal ricorrente:

[redacted] ALAGIANO TA

difeso da:
MONTANARO DOTT.VITO
C.SO UMBERTO,150 74100 TARANTO TA

terzi chiamati in causa:
AG.RISCOSS. TARANTO EQUITALIA SUD S.P.A.
VIA XX SETTEMBRE 6 74123 TARANTO TA

difeso da:
ROCCAFORTE D.SSA FARIBA
VIA SOLITO,69 74100 TARANTO TA

SEZIONE

N° 5

REG.GENERALE

N° [redacted] 11

UDIENZA DEL

19/06/2012

ore 09:00

SENTENZA

N°

346

PRONUNCIATA IL:

19.6.2012

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

28 GIU 2012

Il Segretario

IL SEGRETARIO
Rag. Claudio RICCHIUTI



- 1 -

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Con ricorso depositato il 02/08/2011 [REDACTED]

[REDACTED] proponeva opposizione alla cartella di pagamento [REDACTED] notificata in data 8 giugno 2011 ed avente ad oggetto il ruolo esecutivo dell'Agenzia delle Entrate di Taranto ai sensi dell'art. 36 bis del DPR 600/73 e dell'art. 54 bis del DPR 633/72 per i complementi [REDACTED]

Esclusivo il ricorso: 1) inesistenza delle notifiche della cartella di pagamento, 2) carenza di motivazione; 3) l'omessa redazione di PRC e atti programmatici; 4) violazione dell'art. 36 bis del DPR 600/73 e dell'art. 54 bis del DPR 633/72; 5) l'omessa sottoscrizione delle stesse; 6) violazione dell'art. 12 del DPR 602/73; 7) illegittimità degli interessi inseriti a ruolo e delle sanzioni.

da Equitalia Sud Spa e l'Agenzia delle Entrate si costituirono inizialmente in giudizio depositando

controdeduzioni in data 24/10/2011 e 08/11/2011.

All'udienza di discussione del 19/06/2012 ci assunse

[REDACTED]

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e trova pieno accoglimento.

La Commissione ribadisce il principio che la dichiarazione dei redditi è dichiarativa e non fa costituirsi dell'obbligazione tributaria. A tale proposito le Corti di

Cassazione Sez. Civile I - 29-2-2008 - n. 5460; Cassaz. Civile - Sez. Trib. 19 luglio 2006 n. 16517; conforme: Cassaz. Civile, Sez.

Trib. 2 novembre 2005 n. 24274) In q. con-
sentimento: "In tema di accertamento delle
imposte sui redditi, il provvedimento previsto
dal D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 art. 38 b
è applicabile esclusivamente in casi transitori

concernenti nella correzione di errori materiali
e di calcolo e nell'esclusione di ritenute
e deduzioni non previste dalla legge
o non documentate, e non può quindi
essere usato fino a comprendere fattispecie
suscettibili di interpretazioni diverse sulla

3-
quali è pertanto necessario l'illustrazione di
un evento di accedimento motivato da
ordine alle interpretazioni prescelte dalla
ufficio d'utilizzazione di tale procedura
al di fuori dei casi previsti nello
illegittimo anche le richieste degli
accidenti (incidenti, senzioni e fine pe
amissioni).

L'accoglimento di questo motivo di
opposizione esonerò la Commissione
dall'esplicitare le altre doglianze
rilevate dal ricorrente.

Tenuto conto delle particolari questioni
trattate, sentenze, motivi
per le conferenzioni dello stesso di
P. d. U.

La Commissione accoglie il ricorso
ed annulla l'atto impugnato. Per
conferma - Tenuto 13/6/2012

Il Presidente
Dott. ...